

ALLEGATO 3

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Sezione I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Collinson Insurance Solutions Europe Limited è iscritta nell'elenco allegato al RUI con codice interno UE00010811.

Tali dati identificativi possono essere verificati consultando l'elenco allegato al RUI sul sito

<https://ruipubblico.ivass.it/rui-pubblica/ng/#/home>

Identificazione dell'intermediario che opera in Italia in regime di stabilimento e libera prestazione di servizi

- a. **Collinson Insurance Solutions Europe Limited**, commercialmente nota come Columbus Assicurazioni
- b. Stato membro di registrazione: Malta
- c. Indirizzo internet dove consultare il Registro d'iscrizione dello Stato membro d'origine:
- d. <https://www.mfsa.mt/financial-services-register>
- e. Sede legale: 3rd Floor, Development House, Saint Anne Street, Floriana FRN Malta
- f. Autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine (Malta): Malta Financial Services Authority
- g. Se operante in stabilimento,
Sede legale: via Melchiorre Gioia 8, Milano (MI), CAP 20124
Nominativo del responsabile: Tony Pirozzi
- h. Data di inizio dell'attività nel territorio italiano: 28 Marzo 2019
- i. Numeri di telefono: +39 0236006622 (servizio clienti) e +39 0236005813 (ufficio sinistri)
E-mail: servizioclienti@columbusassicurazioni.it e ufficiosinistri@columbusassicurazioni.it
PEC: collinson.insurance@legalmail.it
Sito web: www.columbusassicurazioni.it

Sezione II

Informazioni sul modello di distribuzione

- a. **Collinson Insurance Solutions Europe Limited**, agisce per conto di Collinson Insurance Europe Limited e distribuisce direttamente i suoi prodotti assicurativi in virtù di un contratto di agenzia.
- b. **Collinson Insurance Solutions Europe Limited**, non distribuisce il contratto sulla base di un accordo di collaborazione orizzontale con altri intermediari.

Sezione III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

- a. **Collinson Insurance Solutions Europe Limited**, non detiene alcuna partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di alcuna impresa di assicurazione.
- b. Collinson Holdings Europe Limited (la società madre della compagnia assicurativa denominata **Collinson Insurance Solutions Europe Limited**), detiene una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale e dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo Collinson Insurance Solutions Europe Limited.

Sezione IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

- a. **Collinson Insurance Solutions Europe Limited**, non fornisce al consumatore consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private.
- b. **Collinson Insurance Solutions Europe Limited**, non fornisce al cliente una consulenza basata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, paragrafo 4 del Codice delle Assicurazioni Private.
- c. **Collinson Insurance Solutions Europe Limited**, distribuisce esclusivamente i contratti di Collinson Insurance Europe Limited.

Sezione V

Informazioni sulle remunerazioni

- a. La remunerazione ricevuta da **Collinson Insurance Solutions Europe Limited** per la distribuzione consiste in una percentuale di commissione del premio totale.

Sezione VI

Informazioni sul pagamento dei premi

- a. I premi corrisposti dall'assicurato a **Collinson Insurance Solutions Europe Limited** e le somme destinate a risarcimenti o pagamenti dovuti da Collinson Insurance Europe Limited quando regolati per il suo tramite DI **Collinson Insurance Solutions Europe Limited**, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- b. Il premio viene pagato prima della stipula o del rinnovo dell'assicurazione con carta di credito e prepagata (inclusa la postepay) su circuito Visa, Visa Electron e Mastercard.

Sezione VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. Il contraente ha il diritto, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di presentare un reclamo per iscritto a Collinson Insurance Europe Limited, che ha incaricato **Collinson Insurance Solutions Europe Limited** di gestire i reclami per suo conto in base alle modalità e i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo. Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'intermediario o dell'impresa entro il termine massimo di quarantacinque giorni previsto dalla legge, il contraente ha la possibilità di rivolgersi all'IVASS, in base alle modalità e i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo.
- b. Il contraente ha inoltre la facoltà di avvalersi dei sistemi di risoluzione alternativa delle controversie previsti dalla normativa in base alle modalità e i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo.
- c. Il contraente ha il diritto di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.

Sezione VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

- a. Il contraente può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, inviando tempestivamente all'intermediario la certificazione attestante l'idoneità all'esercizio di tale diritto. Per maggiori informazioni sul contenuto del diritto all'oblio oncologico e alle sue modalità di attuazione, si prega di consultare il DIP aggiuntivo alla sezione "Cosa è il diritto all'oblio oncologico?".
- b. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.